

## **ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE IN MATERIA DI SCI E SPORT INVERNALI**

### *1. Osservazioni generali.*

Varie disposizioni normative disciplinano le società ed associazioni sportive; va anche considerato che nel nostro ordinamento l'esercizio dell'attività sportiva agonistica è in sostanza monopolio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), per cui quando si parla di società sportive si fa riferimento esclusivo alle società inquadrate nel C.O.N.I. Va anche notato che per "società sportive" in generale si intendono tutte le organizzazioni di tipo associativo che hanno per oggetto l'esercizio e per fine la diffusione ed il potenziamento dello sport, come si ricava dalla legge 6 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del C.O.N.I., dal d.p.r. 28 marzo 1986, n. 157, e dagli statuti delle federazioni sportive (1).

Notevoli però sono invece le differenze, in senso tecnico-giuridico, tra società ed associazioni sportive.

### *2. La disciplina normativa delle società sportive.*

La prima legge che ha disciplinato i rapporti tra le società e gli sportivi professionisti, nonché le società sportive, risale al 23 marzo 1981, n. 91, ripetutamente modificata, anche sostanzialmente, dalle norme che considererò in appresso. Con queste ultime norme sono stati risolti vari problemi di inquadramento giuridico che erano sorti in conseguenza della prima legge, con disposizioni dettate non tanto per risolvere questioni giuridiche, quanto per finalità diverse.

La legge n. 91/1981 inizia con un principio di carattere generale, conforme ai principi costituzionali, per il quale l'esercizio dell'attività

sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica è libero. Seguono varie disposizioni che non concernono l'oggetto delle presenti note.

Di rilievo fondamentale è l'articolo 10 di tale legge per il quale potevano stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata; il comma secondo di tale articolo disponeva che l'atto costitutivo doveva prevedere che gli utili fossero interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

Le difficoltà interpretative non sono derivate dalla limitazione della facoltà di stipulare contratti con atleti professionisti solo per le società per azioni ed a responsabilità limitata, ma dal principio secondo cui gli utili dovevano essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

E' stato notato che, mentre l'esercizio collettivo di attività di impresa a fini di lucro non può che rivestire la forma societaria, non può anche affermarsi che il modello organizzativo della forma societaria debba necessariamente e soltanto essere utilizzato per dividere utili tra i soci. Infatti vi sono le società cooperative e quelle consortili, che perseguono fini diversi; ed il legislatore più volte ha approvato leggi speciali o prescrivendo la forma societaria per attività senza scopo di lucro, anche oggettivo, o per vietare la divisione degli utili nell'esercizio in forma societaria di certe attività; si ricordano varie società in mano pubblica, costituite per scopi di interesse generale, la cui azione mira principalmente allo svolgimento di un'attività con lo scopo della obiettiva economicità (2).

In tale categoria di società andavano inquadrare le società sportive in base al ricordato art. 10, 2° comma, legge n. 91 del 23 marzo 1981, per l'obbligo di reinvestire gli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva; inoltre, in sede di liquidazione della società, assicurato ai soci il rimborso del valore nominale delle azioni o delle quote, il residuo attivo doveva essere assegnato al C.O.N.I., a' sensi del secondo comma del testo originario dell'art. 13 legge n. 91/1981.

Tale legge è stata sostanzialmente modificata dalla legge 18 novembre 1996, n. 586, dalla rubrica "Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche". Per quanto riguarda la presente relazione, si debbono considerare le modifiche introdotte ai considerati primo e secondo comma dell'art. 10: al primo comma è stato aggiunto che, in deroga all'art. 2488 c.c. è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale, mentre il secondo comma dell'art. 10 è stato modificato come segue: "l'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali.- L'atto costitutivo deve prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10%, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva".

Non vi è lo spazio per trattare in modo approfondito il problema delle società senza scopo di lucro; alcune osservazioni però si impongono. Il precedente testo del secondo comma dell'art. 10, che sanciva l'impossibilità per le società sportive di perseguire uno scopo di lucro, aveva determinato difficoltà in materia di costituzione delle società e di omologazione degli statuti per la ragione della esclusiva destinazione di eventuali utili a fini sportivi e della devoluzione del patrimonio residuo,

dopo lo scioglimento della società, al fondo di assistenza del C.O.N.I. Tuttavia l'espressa previsione legislativa, che sanciva la forma societaria per perseguire finalità sportive pur escludendo lo scopo di lucro, imponeva il superamento delle ragioni per le quali ci si poteva opporre all'ammissibilità di società costituite nelle forme delle società di capitali senza scopo di lucro.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 10 legge n. 91 del 1981, introdotti dalla legge n. 586/1996, stabiliscono espressamente che la società sportiva può svolgere "esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali", e che l'atto costitutivo deve prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al dieci per cento sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. Con tali modifiche, da un lato, è stata espressamente prevista la facoltà di svolgere "esclusivamente" attività sportive, per cui l'oggetto sociale è stato determinato in limiti più ristretti; ma, d'altro lato, l'attività consentita alle società sportive è stata ampliata con la previsione di svolgere anche attività "connesse o strumentali" alle attività sportive. Non risulta che l'espressione attività "connesse o strumentali" a quelle sportive sia stata esaminata in profondità; ma, considerando anche altri casi in cui il legislatore usa attività connesse – basti pensare all'art. 2135 c.c., testo vigente, che definisce le attività connesse con le attività agricole – ci si rende conto che le società che possono avere esclusivamente per oggetto lo svolgimento di una attività sportiva, in sostanza hanno facoltà di svolgere anche attività notevolmente differenti, purché possano considerarsi strumentali o connesse allo svolgimento di una attività sportiva.

Per le modifiche introdotte con la legge 586/1996, le società sportive non possono più definirsi necessariamente senza scopo di lucro dal momento che l'attuale terzo comma dell'art. 10 stabilisce che l'atto costitutivo deve prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10%, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. E' ovvia la deduzione che, rispettato tale limite del 10%, gli utili possono essere destinati diversamente, principio dal quale si ricava ancor prima la possibilità di svolgere un'attività per il conseguimento di utili.

In tal modo vengono superate tutte le questioni che si dibattevano circa la possibilità di svolgere un'attività senza scopo di lucro nella forma di società per azioni e società a responsabilità limitata, sebbene già nel 1981 si potesse sostenere il contrario; le società senza scopo di lucro si sono maggiormente sviluppate negli anni successivi. In tal senso ricordo il recente d. legisl. 24 marzo 2006 n. 155, sulla disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118, che, precisati nell'art. 2 –“utilità sociale”- i beni e servizi di utilità sociale, nell'art. 3, dalla rubrica –“assenza dello scopo di lucro”-, stabilisce - 1° comma - che l'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, soggiungendo – comma 2° - che “a tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori” (vengono poi definite le distribuzioni indirette di utili).

Anche dopo la riforma del 1996, i contratti con atleti professionisti possono essere stipulati soltanto da società per azioni o a responsabilità limitata. Ciò è confermato dalla disposizione della seconda parte del primo comma dell'art. 10 novellato per la quale in deroga all'art. 2488 c.c. è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale. Nonostante l'espressione non precisa, deve ritenersi che il riferimento concerna, oltre la società per azioni, soltanto la società a responsabilità limitata, dato anche il rapporto con la prima parte dello stesso comma.

Lo svolgimento di attività sportive ed attività connesse o strumentali può avvenire anche con qualsiasi altro tipo di società, che però non possono stipulare contratti con atleti professionisti per il disposto del 1° comma dell'art. 10.

Essendo consentito costituire società sportive per lo svolgimento anche di attività lucrative (art. 10, 3° comma), vengono meno – come ho già notato – non solo i problemi circa le società di capitali senza scopo di lucro, ma anche, a maggior ragione, debbono ritenersi applicabili le norme comuni in tema di società di capitali, con esclusione soltanto delle norme incompatibili con la specifica disciplina delle società sportive.

Ho già accennato alla necessità che le società sportive osservino gli obblighi derivanti dalla disciplina del C.O.N.I.

Secondo il testo originario dell'art. 11 legge n. 91 del 1981, le società sportive entro 30 giorni dal decreto del tribunale previsto dal quarto comma dell'art. 2330 c.c., cioè dalla omologazione, dovevano depositare l'atto costitutivo presso la federazione sportiva nazionale alla quale erano affiliate, dovendo inoltre dare comunicazione alla federazione

sportiva nazionale, entro 20 giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti. In tal modo la federazione sportiva nazionale veniva informata della costituzione della società e delle variazioni previste nell'art. 11. A seguito della riforma delle società di capitali e delle cooperative, non è più necessaria l'omologazione dell'atto costitutivo da parte del tribunale; quindi l'atto costitutivo presso la federazione sportiva nazionale alla quale la società è iscritta deve essere depositato entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2330 c.c. ( v. infatti l'art. 8 d. legisl. n. 37/2004).

Con la legge del 1996 è stato introdotto un nuovo articolo -12- “- garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi-” con il quale è stabilito che, al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'art. 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del C.O.N.I., secondo modalità e principi da questo approvati. E' così stabilito ulteriormente il rapporto tra società sportive e disciplina particolare delle federazioni sportive.

L'art. 13 – “potere di denuncia al tribunale” - della legge n. 91/1981, come modificato dalla legge n. 586/1996, stabiliva che le federazioni sportive nazionali potevano procedere, nei confronti delle società di cui all'art. 10, alla denuncia di cui all'art. 2409 c.c. Le società sportive, per azioni e a responsabilità limitata, pertanto, potevano essere sottoposte al controllo giudiziario previsto dall'art. 2409 c.c.

L'art. 8 del citato d. legisl. n. 37/2004, adeguando la disciplina delle società sportive alla riforma societaria, ha stabilito che nel secondo periodo del primo comma dell'art. 10 legge n. 91/1981 il riferimento all'art. 2488 c.c. è sostituito dal richiamo dell'art. 2477 c.c., per cui anche per le società a responsabilità limitata sportive si applica la disciplina vigente circa il controllo legale dei conti in tale tipo di società, talché è sempre obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

Con l'art. 8 d. legisl. n. 37/2004, l'art. 13 legge sulle società sportive è sostituito dal seguente: "controllo giudiziario". "Il procedimento di cui all'art. 2409 del codice civile si applica alle società di cui all'articolo 10, comprese quelle aventi forma di società a responsabilità limitata; il potere di denuncia spetta anche alle federazioni sportive nazionali".

### *3. Segue. Gli statuti delle società sportive.*

Non posso qui soffermarmi sui requisiti occorrenti affinché l'autorità sportiva disponga l'affiliazione; è essenziale però considerare che l'affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo e che la revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva, per cui essa è di importanza essenziale per l'attività delle società sportive. Vi è un interesse legittimo di tali società all'affiliazione, tant'è che l'ultimo comma dell'art. 10 della legge speciale stabilisce che avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del C.O.N.I., che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso (3).



Nella formulazione dell'oggetto sociale deve tenersi conto del secondo comma dell'art. 10, per il quale l'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali; trattandosi di società che hanno per oggetto attività sciistiche e comunque sport invernali, occorre precisare l'attività che si intende svolgere, sempre nei limiti di attività sportive, e tener conto che l'oggetto sociale deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Il notaio non potrebbe approvare lo statuto di una società che fosse estremamente generico nell'indicazione dell'oggetto sociale. Osservazioni analoghe si addicono anche all'indicazione delle attività connesse o strumentali a quella sportiva prevista, essendo anche a questo riguardo indispensabile una precisazione poiché non è sufficiente una mera indicazione di attività connesse o strumentali. Si può trattare di attività di natura lucrativa ed anche non lucrativa per la facoltà delle società sportive di conseguire utili.

A tale proposito è necessario considerare ancora il terzo comma del testo ora vigente, dell'art. 10 legge n. 91/1981 per il quale deve essere previsto che una quota non inferiore al 10% degli utili, da intendersi quali utili netti, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva; anche l'inosservanza di tale prescrizione non consente l'iscrizione della società nel registro delle imprese.

Ribadito che anche le società sportive - per azioni e a responsabilità limitata - e anche altri tipi di società, con l'impossibilità però per queste ultime di stipulare contratti con atleti professionisti, sono soggette alla disciplina comune per quanto non stabilito diversamente

dalle leggi speciali in materia sportiva, aggiungo solo alcune considerazioni sulle particolarità di tali leggi.

Nulla è stabilito in tema di diritto di voto, per cui deve ritenersi che si applichi la disciplina comune stabilita dal codice (4).

A norma del 6° comma dell'art. 10, l'atto costitutivo può sottoporre a "speciali condizioni" l'alienazione delle azioni o delle quote. In primo luogo va notato che le "speciali condizioni" non sono obbligatorie, ma possono essere introdotte negli statuti delle società per azioni e a responsabilità limitata, dovendosi così intendere la norma in riferimento alla alienazione delle "quote". Nulla è precisato nella norma riportata circa i principi che possono essere applicati introducendo l'anzidetta limitazione. Per la mancanza di alcun criterio particolare e di limiti circa le "speciali condizioni", deve ritenersi consentito stabilire qualsiasi condizione in tema di trasferimento delle azioni e delle quote; sono certamente applicabili le disposizioni degli artt. 2355 *bis* e 2469 c.c., in tema rispettivamente di limiti alla circolazione delle azioni e di trasferimento delle partecipazioni nella s.r.l. Non può però ritenersi consentito che possano essere introdotte limitazioni ulteriori e più gravi rispetto a quelle che si possono ricavare dagli artt. 2355 *bis* e 2469 c.c.

Altra conseguenza dell'applicabilità della disciplina comune per quanto non è stabilito diversamente, è la facoltà anche per le società sportive di effettuare operazioni sul capitale e di negoziare, nei mercati primari, le proprie azioni. Vi sono alcuni esempi di società sportive quotate in borsa. L'affermazione va intesa in senso generale, dovendosi però precisare che il problema, a quanto risulta, si pone soprattutto per le società calcistiche (5).

#### 4. Controlli giudiziari e amministrativi.

Per le società sportive sono previsti controlli giudiziari ed amministrativi.

Il testo originario del primo comma dell'art. 13 legge n. 91 del 1981 stabiliva che la federazione sportiva nazionale, per gravi irregolarità di gestione, poteva richiedere al tribunale, con ricorso motivato, la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore. La norma è stata poi modificata.

Come già esposto, per il testo ora vigente dell'art.13 legge n. 91/1981, come modificato dall'art. 8 d. legisl. n. 37/2004, è prevista l'applicabilità del procedimento *ex* art. 2409 c.c. alle società di cui all'art. 10, comprese quelle aventi forma di società a responsabilità limitata; il potere di denuncia spetta anche alle federazioni sportive nazionali.

Di particolare, rispetto alla disciplina dell'art. 2409 c.c., si nota la legittimazione attiva a proporre la denuncia *ex* art. 2409 delle federazioni sportive nazionali (6).

L'applicabilità dell'art. 2409 c.c. alle società sportive anche costituite secondo il tipo della società a responsabilità limitata è stabilita dal ricordato art. 8 d. legisl. n. 37/2004, quindi successivo alla nuova disciplina delle società di capitali e cooperative; però non può trascurarsi che nei confronti delle società a responsabilità limitata, per numerose ragioni, che sarebbe troppo lungo qui esporre, non è più applicabile il controllo giudiziario *ex* art. 2409 c.c., sebbene nella misura assai ridimensionata in cui tale controllo è consentito dopo la riforma. A favore dell'applicabilità di tale norma può addursi il principio secondo cui la

legge speciale prevale su quella generale; però la nuova disciplina della società a responsabilità limitata conseguente alla riforma è così diversa rispetto a quella precedente che pare molto dubbia la compatibilità dell'art. 13 con il sistema attuale di controllo della società a responsabilità limitata (7).

Circa i controlli da parte degli organi sportivi, il vigente art. 12 – “garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi”- ha ridotto le precedenti possibilità di intervento degli organismi sportivi, limitandosi a stabilire che al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'art. 10 –società per azioni e società a responsabilità limitata- sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del C.O.N.I., secondo modalità e principi da questo approvati (8). Sono applicabili anche le altre disposizioni generali in materia di svolgimento di attività sportive in relazione alla disciplina del C.O.N.I.

Per la normativa vigente, non vi sono difficoltà a riscontrare la qualifica di imprenditore commerciale alle società sportive che svolgono anche attività commerciale, vista anche la facoltà di conseguire, in determinati limiti, degli utili. Ne consegue che, se una società sportiva che svolge attività commerciale si venga a trovare in stato di insolvenza, è applicabile l'istituto del fallimento (9).

I principi che ho brevemente esposto nelle pagine precedenti si applicano a tutte le società sportive, e quindi anche alle società sportive in tema di sci e di sport invernali. Posso soltanto accennare, non essendo questo l'argomento delle mie osservazioni, alle norme in materia di

sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo introdotte con la legge 24 dicembre 2003, n. 363, che detta varie disposizioni in tema di gestione delle aree sciabili attrezzate e norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili, disposizioni che non possono essere trascurate allorché si discuta di problemi di responsabilità civile delle società sportive, in tutte le possibili implicazioni, sui quali non mancano dottrina e giurisprudenza .

##### *5. Società e associazioni sportive dilettantistiche.*

La legge del 1981 e quelle successive che l'hanno modificata fin qui considerate hanno inteso disciplinare soprattutto le società sportive che si possono definire "professionistiche". Ma non può trascurarsi l'enorme importanza delle c.d. società e associazioni sportive dilettantistiche, che dal punto di vista quantitativo interessano la maggior parte degli sportivi. A tali organizzazioni sportive è dedicato il comma 17 dell'art. 90 legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), a' sensi del quale le società ed associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 segg. c.c.; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato a' sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; c) società sportiva di capitali (o cooperativa come da legge 21 maggio 2004, n. 128) costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono finalità di lucro.

Quindi, per l'esercizio di attività sportiva dilettantistica, l'organizzazione può assumere la forma di associazione non riconosciuta a' norma degli artt. 36 e segg. c.c., la personalità giuridica di diritto privato, ed anche di società di capitali, eccettuate quelle che prevedono finalità di lucro. La lettera "c" del comma 17 non è chiara, poiché la disciplina vigente, come ho notato nelle pagine precedenti, consente che anche le società per azioni e a responsabilità limitata possano non avere scopo di lucro, per cui non è chiaro che cosa si intende per società di capitali costituita secondo la disposizione vigente, eccettuate quelle che prevedono le finalità di lucro (10).

In definitiva, sebbene nel comma 17 citato siano previste anche vere e proprie società, la sostanza della norma sembra fare riferimento soprattutto alle associazioni.

L'art. 90 legge finanziaria del 2003, in tema di società e riguardo alle organizzazioni sportive conteneva anche gli articoli 18, 20, 21 e 22; questi ultimi tre commi sono stati abrogati dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, che ha sostituito il comma 18 del citato art. 90 con i diversi commi 18, 18 *bis* e 18 *ter*.

Secondo il nuovo comma 18 dell'art. 90, le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: a) la denominazione; b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica; c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che proventi dell'attività non possano, in nessun caso, essere divisi tra gli associati,

anche in forme indirette; e) le norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quale si applicano le disposizioni del codice civile; f) l'obbligo di redazione di rendiconto economico-finanziario, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalità di scioglimento dell'associazione; h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Un'infinità di osservazioni si addicono al riportato comma 18; mi limito a qualche breve cenno. Viene prevista la denominazione, conformemente al nome delle società di capitali, che possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, come le cooperative; società di capitali e cooperative per le quali si applicano le norme del codice civile, escluso però in ogni caso il fine di lucro per tutte le società e rispettata comunque la disciplina speciale. L'esclusione dello scopo di lucro risulta chiaramente dalle previsioni delle lettere d) e h) del comma 18 riferito; vi sono strane disposizioni circa l'ordinamento interno delle associazioni, peraltro non applicabili alle società di capitali ed alle cooperative.

Quindi l'esclusione dello scopo di lucro è conforme alla disciplina delle cooperative e delle associazioni, che anche per tale motivo si distinguono dalle società.

Disposizioni di minore importanza sono contenute negli articoli 18 *bis* e 18 *ter* aggiunti con la ricordata legge n. 128/2004.

In definitiva l'attività sportiva con atleti professionistica può essere esercitata soltanto in riferimento a società per azioni ed a responsabilità limitata, enti che possono avere anche finalità di lucro, per cui vanno considerati imprenditori commerciali con tutte le conseguenze relative, alcune delle quali ho considerato nelle pagine precedenti. L'attività sportiva dilettantistica può essere svolta anche da parte di enti societari, ma non necessariamente; può essere utilizzata qualsiasi forma associativa però senza finalità di lucro, per cui il modello strutturale più ricorrente nel campo dell'associazionismo sportivo è quello dell'associazione non riconosciuta.

Per gli organizzatori e dirigenti le conseguenze dell'adozione di una od altra forma per lo svolgimento di attività sportiva sono assai rilevanti, poiché se si tratti di società o associazioni che abbiano acquisito la personalità giuridica e quindi autonomia patrimoniale, i creditori possono agire soltanto nei confronti della società od altro ente; se invece si tratti di associazioni non riconosciute, la mancanza della personalità giuridica determina la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (11).

Sono principi generali applicabili a tutte le c.d. società ed associazioni sportive dilettantistiche, qualunque sia l'attività sportiva esercitata.

prof. avv. Guido Uberto Tedeschi



**NOTE A G.U.TEDESCHI**, *Associazioni e società sportive in materia di sci e sport invernali.*

1. VOLPE PUTZOLU, *Le società sportive*, in *Trattato delle società per azioni* diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 8, Torino, 1992, pag. 303. Sulle società sportive in generale, v. anche CIRENEI, *Società sportive*, in *Novissimo digesto italiano*, appendice SEGR-Z, Torino, 1987, pag. 388 ss. e FRASCAROLI, *Sport (dir. pubbl. e priv.)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, pag. 521 e segg.
2. GRIPPO, in Allegri e altri, *Diritto commerciale*, Bologna, 1993, pag. 145;
3. VOLPE PUTZOLU, *op. cit.*, pag. 313.
4. In senso conforme v. VOLPE PUTZOLU, *op. cit.*, pag. 327 e seg.
5. In argomento v. COSSU, *L'evoluzione normativa delle società sportive*, in *Riv. not.*, 2000, pag. 1368 e segg.
6. In argomento v. FICO, *Il controllo giudiziario sulle società sportive*, in *Società*, 1997, pag. 100 e segg. e MANGIONE, *Nuove norme in materia di società sportive professionistiche*, in *Riv. soc.*, 1996, pag. 1387 e seg.
7. Contro l'applicabilità dell'art. 2409 c.c. alle società a responsabilità limitata dopo la riforma v. G.U. TEDESCHI, *Il nuovo art. 2409 c.c.*, in *Contratto e impresa*, 2005, pag. 716 e segg. Conformemente ha deciso Corte cost., 29 dicembre 2005, n. 481, in *Foro it.*, 2006, I, col. 1293.
8. In argomento v. MIRRA, *Vicende e particolarità delle società sportive professionistiche e dilettantistiche*, in *Il diritto dello sport*, supplemento a *Giur. mer.*, 2006, n. 6, pag. 10 e seg.; COSSU, *op. cit.*, in *Riv. not.*, 2000, pag. 1372 e segg.; VOLPE PUTZOLU, *op. cit.*, pag. 328 e segg.
9. Conf. Trib. Bologna, 6 maggio 1999, in *Giur. comm.*, 2001, II, pag. 135, con nota di N. BRICOLA.
10. V. MIRRA, *op. cit.*, pag. 12 e segg. e MACCARONE, *L'esercizio in forma organizzata dell'attività sportiva*, in *Soc.*, 1997, pag. 261 e segg.
11. In argomento v. MIRRA, *op. cit.*, pag. 14 e segg.